

## Certificato di fine Praticantato

Il Consiglio del Collegio Geometri e G.L. di Padova al termine del periodo di tirocinio di 18 mesi, o di attività equivalente, delibera la certificazione di fine praticantato.

Viene emesso il Certificato che il geometra deve ritirare presso la segreteria del Collegio (marca da bollo di euro 16,00). Il geometra – tirocinante verrà avvisato per il ritiro del certificato tramite e-mail.

Il Certificato ha validità cinque anni dalla data di chiusura del tirocinio. Durante questo periodo il geometra è abilitato a sostenere l'Esame di Abilitazione alla professione di geometra. Il geometra rimarrà iscritto al Registro Praticanti del Collegio con l'attributo di NON ATTIVO.

Al termine dei cinque anni, se l'abilitazione non è stata conseguita, il Consiglio delibera la cancellazione definitiva dal Registro praticanti e il decadimento del requisito necessario per sostenere l'Esame di Abilitazione. Il geometra dovrà pertanto, nel caso volesse acquisire l'abilitazione alla libera professione, fare nuova iscrizione al Registro ed effettuare i 18 mesi di tirocinio.

Ricordiamo che il certificato è rilasciato solo ai praticanti che hanno iniziato il tirocinio dopo il 15 agosto 2012 (D.P.R.n. 137/2012, art. 6 comma 14) e per i tirocini svolti presso un professionista affidatario.

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 6 comma 12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.